

ORIGINALE

P.U. 244-1/2024 - Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

L.C. 56/24

SENT. 202/24

REP. 384/24

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente
Giudice relatore
Giudice

riunita in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promossa
da

a
n

CONCLUSIONI

"all'III.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio disciplinata dagli articoli 268 e seguenti del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di voler emettere sentenza di apertura della liquidazione e per l'effetto nominare il liquidatore, nonché adottare ogni necessario ed opportuno provvedimento;

disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del Ricorrente da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore; disporre idonea pubblicità alla domanda ed al provvedimento; dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legati



o/o convenzionali; fissare nel termine di quattro anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione controllata”.

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.08.2024 il signor _____ ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, allegando di versare in una situazione di sovraindebitamento e deducendo quanto infra.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, _____ il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso esprimendo *“giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione e attesta la fattibilità del piano di liquidazione controllata che appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche”*.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII, atteso che dal ricorso e dalla relazione del Gestore emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede nel Comune di _____ ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generati stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore - in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

Il signor _____ ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ha inoltre prodotto il contratto di lavoro, le buste paga dei mesi da gennaio ad aprile 2024, gli estratti del conto corrente n. _____ e gli estratti conto del Libretto.

La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.

In particolare sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

Reputa il Collegio che l'istanza sia stata legittimamente presentata.

Il debitore, dalla documentazione prodotta e dalla Relazione del Gestore della Crisi, non risulta essere mai stato titolare di impresa individuale e/o cariche societarie ed è impiegato dal 26.07.2023 con contratto full-time a tempo indeterminato, alle dipendenze della società

_____ con sede di lavoro a _____ con la qualifica di operaio come ricavabile dal contratto di lavoro (cfr doc. n. 9) e dalla suddetta Relazione (cf. pg. 5).

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché in sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe la genesi, secondo le dichiarazioni del ricorrente, nel divorzio dall'ex moglie, avvenuto nel 2018 ed a seguito del quale avrebbe iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, sfociando in una vera e propria tossicodipendenza, portandolo ad erodere tutti i risparmi in quanto utilizzati per l'acquisto di droghe.

Il debitore ha precisato che questa situazione è perdurata fino al 2019, anno in cui lo stesso ha deciso di intraprendere un percorso di disintossicazione. Ed infatti, dopo una serie di colloqui conoscitivi presso il [redacted] in data 23/07/2020 ha fatto ingresso presso la [redacted] ed iniziato il programma di recupero che si è concluso con successo.

Dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia prodotto, il ricorrente risulta risiedere con i genitori nell'appartamento di proprietà di quest'ultimi; tuttavia dal febbraio 2023 ha dichiarato di essersi trasferito a vivere dalla compagna in un alloggio popolare sito a [redacted] alla stessa concessa in locazione, pur mantenendo la residenza anagrafica presso i propri genitori.

A seguito del divorzio - dichiarato con sentenza n. [redacted] - è stato posto a suo carico l'obbligo di versare l'importo mensile di € 400,00 mensili quale contributo a titolo di mantenimento per i due figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.

A fronte dell'attivo costituito, come dichiarato, da:

I. reddito da lavoro dipendente pari a mediamente € 1.800,00 netti mensili per 14 mensilità (cfr. pg. 5 Relazione) e sulla quale non risultano essere in atto cessioni del quinto, deleghe o pignoramenti.

II. autoveicoli

- [redacted] immatricolato nel 2003, veicolo del quale il ricorrente ha denunciato ai Carabinieri la perdita di possesso il 28.03.2022 e su cui risulta iscritto un provvedimento di fermo amministrativo in data 13/3/2024 promosso da [redacted]

- [redacted] immatricolato nel 2009 in comproprietà con la madre, e su cui risulta iscritto un provvedimento di fermo amministrativo in data 13/3/2024 promosso da [redacted]. Il valore complessivo, secondo il Gestore della crisi, sarebbe pari ad € 2.000,00, di cui il 50% spettante al [redacted] il quale ha però chiesto di poter tenere il mezzo sino alla conclusione della procedura, previa cancellazione del gravame, essendo necessario per recarsi al lavoro.

III. Conti correnti/ Libretti

Il debitore ha dichiarato che negli ultimi cinque anni è stato intestatario dei seguenti conti corrente e carte prepagate:

1) Conto corrente n. [redacted] accesso presso [redacted] in data 15/3/2014 cointestato con l'ex moglie ed inutilizzato, avente un saldo di € 2.364,74 e con conseguente apprensione alla procedura del 50% pari ad € 1.182,37.

2) Libretto postale n. [redacted] saldo al 17/1/2024 € 0,00

Il Gestore della crisi ha evidenziato, sia per il conto corrente, sia per il libretto, che "Dalle risultanze anagrafiche trasmesse da _____ è emerso che su tale conto corrente sono presenti vincoli per presenza di somme vincolate importo € 19.815,24".

- Dovrà perciò essere demandata al nominando liquidatore la verifica di tali vincoli e la loro natura.

3) Carta di pagamento prepagata

Iban

Per la suddetta carta, il debitore ha fornito gli estratti conto degli anni 2020-2021-2022-2023, e precisato che sullo stesso viene accreditato lo stipendio mensile (all. 13 - estratti conto), precisando che i bonifici seguiti sono stati effettuati dapprima a favore del padre e poi dell'attuale compagna ai quali ha delegato la gestione dei propri redditi - stanti i progressi problemi di tossicodipendenza.

Il debitore ha infine dichiarato di non possedere alcun altro bene (immobile, mobile, preziosi o ulteriori disponibilità liquide o conti deposito, titoli ecc).

Il passivo, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, è pari complessivi € 39.856,84 come di seguito dettagliata:

Creditore	Pac	preded	priv	Gen
		0,00	16.051,71	0,00
		0,00	2.309,64	0,00
		0,00	0,00	1.936,00
		0,00	276,00	0,00
		0,00	0,00	3.870,00
		0,00	0,00	12.915,83
		0,00	2.557,00	0,00
		Totale	21.144,35	18.721,80
		Totale complessivo	39.856,84	

u cui vanno aggiunte le spese in prededuzione della procedura stimate in € 3.000,00 (come riportate a pg. 14 della Relazione).

Le spese per il fabbisogno personale

Vu inoltre considerare il fabbisogno personale mensile. L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal _____ in circa € 1.336,00 mensili comprensive del contributo dovuto per il mantenimento dei due figli minori.

*

Sulla base della documentazione prodotta, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni.

Piano proposto

Il debitore ha proposto di corrispondere alla procedura la somma complessiva di € 18.982,37 da destinare ai propri creditori così composta:

- € 1.000,00 quale ricavato dalla vendita del veicolo
- € 1.182,37 quale saldo presente sul conto corrente acceso presso
- versamento di una quota della retribuzione mensile dallo stesso determinata in € 400,00, incluse le medesime quote sulle mensilità aggiuntive 13ma e 14ma, per i prossimi tre anni ed eventuali importi aggiuntivi.

Va evidenziato che una "proposta" può effettuarsi con riguardo alle altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento ma non anche alla liquidazione controllata la quale, come per la liquidazione giudiziale, comporta l'integrale spoliazione del debitore dal proprio attivo – ad esclusione delle somme quantificate come necessarie per il mantenimento – che passa in gestione ad un organo terzo (il liquidatore) incaricato puramente e semplicemente di liquidarlo nell'interesse dei creditori.

Spetterà pertanto al liquidatore la scelta in ordine alla convenienza della liquidazione delle automobili, ritenendo il Collegio che possa essere autorizzato l'utilizzo della qualora la cancellazione del fermo non comporti ulteriori esborsi e considerato, in ogni caso, sul punto che il veicolo risulta contestato con la madre.

*

Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCI per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente e per confermare quale liquidatore il Gestore della crisi

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCI), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto.

Si deve ordinare al datore di lavoro ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e), di corrispondere ("consegnare") sul conto corrente che il liquidatore aprirà e comunicherà le somme eccedenti rispetto a quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e perdissequa decreto, rimanendo il residuo dovuto al debitore.

Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo infine alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che il ricorrente ha proposto un piano di 3 anni e pertanto, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, anche se la richiesta di

esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dall'apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

*
P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara aperta** la procedura di liquidazione controllata di

e dichiara altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina Giudice Delegato per la procedura la**

3) **nomina liquidatore la** con studio

4) **asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore o ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;**

5) **ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina,**

- **al datore di lavoro della ricorrente di corrispondere al debitore le somme mensili determinate dal G.D. come da separato provvedimento e di versare al liquidatore le somme eccedenti a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;**

6) **dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura,**

7) **dispone che il liquidatore:**

- **pubbichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;**

- **proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;**

- **proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII**

- **predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;**

- **informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e**

reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

- valutati l'opportunità della chiusura dei conti corrente in essere, al fine di evitare la maturazione di ulteriori costi e spese, nonché la convenienza circa la liquidazione dei veicoli come meglio specificato in parte motiva.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, il quale provvederà a darne immediata comunicazione al giudice dell'esecuzione della procedura supra emarginata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 11/09/2024

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

